



Ordinanza del DFI concernente la sicurezza dei giocattoli (Ordinanza sui giocattoli, OSG)

Modifica del 16 dicembre 2016

*Il Dipartimento federale dell'interno (DFI)
ordina:*

I

L'ordinanza del 15 agosto 2012¹ sui giocattoli è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 47 capoverso 5, 66 capoverso 4, 92 e 95 capoverso 3 dell'ordinanza del 16 dicembre 2016² sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr),

Sostituzione di un'espressione

Negli articoli 3 capoverso 4, 18 capoverso 2 lettera c, 19 capoverso 2, 20 frase introduttiva e 22 lettera b, «pericolo» o «pericoli» è sostituito con «rischio» o «rischi».

In tutto l'atto legislativo «miscela» o «miscelle» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «preparato» o «preparati».

Art. 1 cpv. 1

¹ La presente ordinanza si applica ai giocattoli ai sensi dell'articolo 65 ODerr.

Art. 1^{bis} Definizioni

¹ Nella presente ordinanza s'intende per:

- a. *fabbricante*: ogni persona fisica o giuridica che fabbrica, progetta oppure fa fabbricare un giocattolo e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio;

¹ RS 817.023.11

² RS 817.02

- b. *rappresentante autorizzato*: ogni persona fisica o giuridica che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che lo autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti;
- c. *importatore*: ogni persona fisica o giuridica che immette in commercio un giocattolo proveniente dall'estero;
- d. *distributore*: ogni persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che immette in commercio un giocattolo;
- e. *pericolo*: una fonte potenziale di danno;
- f. *pericoloso*: qualcosa che rappresenta un pericolo;
- g. *rischio*: la probabilità di insorgenza di un pericolo fonte di danni e la gravità dei danni.

² Per interpretare correttamente le espressioni menzionate nella direttiva 2009/48/CE³ a cui rimanda la presente ordinanza, occorre tenere conto delle equivalenze seguenti:

Espressione nella direttiva 2009/48/CE	Espressione nella presente ordinanza
a. Espressioni in tedesco:	
<i>Bereitstellung auf dem Markt / auf dem Markt bereitstellen</i>	<i>Inverkehrbringen / in Verkehr bringen</i>
<i>Inverkehrbringen</i>	<i>Erstmaliges Inverkehrbringen / erstmalig in Verkehr bringen</i>
<i>Einführer</i>	<i>Importeur</i>
<i>Gemisch</i>	<i>Zubereitung</i>
b. Espressioni in francese:	
<i>mise à disposition sur le marché</i>	<i>mise sur le marché</i>
<i>mise sur le marché</i>	<i>première mise sur le marché</i>
<i>mélange</i>	<i>préparation</i>
c. Espressioni in italiano:	
<i>messa a disposizione sul mercato</i>	<i>immissione in commercio</i>
<i>immissione sul mercato</i>	<i>prima immissione in commercio</i>
<i>miscela</i>	<i>preparato</i>

³ Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli, GU L 170 del 30.6.2009, pag. 1; modificata da ultimo dalla direttiva 2015/2017/UE, GU L 306 del 24.11.2015, pag. 23.

Art. 3 cpv. 1 lett. a

¹ I giocattoli devono adempiere i seguenti requisiti di sicurezza (qui di seguito: requisiti di sicurezza):

- a. i requisiti generali di sicurezza di cui all'articolo 66 capoversi 1–3 ODerr; e

Art. 5 cpv. 7

Abrogato

Art. 13 cpv. 1 lett. a

¹ L'organismo di valutazione della conformità rilascia il certificato d'esame del tipo secondo la procedura di cui all'allegato II modulo B numero 6 della decisione n. 768/2008/CE⁴. Tale certificato deve inoltre includere:

- a. un rimando alla presente ordinanza o alla direttiva 2009/48/CE⁵;

*Titolo prima dell'art. 23***Sezione 10: Aggiornamento degli allegati***Art. 23*

¹ L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) aggiorna gli allegati della presente ordinanza come segue:

- a. gli allegati 1–3, 5 e 6 conformemente alla direttiva 2009/48/CE⁶ nella versione in vigore nell'Unione europea;
- b. l'allegato 4 conformemente alle norme armonizzate a livello internazionale.

² Può definire disposizioni transitorie in relazione all'aggiornamento

Art. 25c Disposizioni transitorie della modifica del 16 dicembre 2016

I giocattoli che non corrispondono alla modifica del 16 dicembre 2016 della presente ordinanza possono essere importati, fabbricati e caratterizzati secondo il diritto anteriore fino al 30 aprile 2018. Possono essere consegnati ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.

⁴ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 11 cpv. 1 lett. a.

⁵ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 1^{bis} cpv. 2.

⁶ Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli, GU L 170 del 30.06.2009, pag. 1.

II

¹ Gli allegati 1–3 sono modificati secondo la versione qui annessa.

² L'allegato 4 è sostituito dalla versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2017.

16 dicembre 2016

Dipartimento federale dell'interno:

Alain Berset

Allegato I
(art. 1 cpv. 2 e 3 lett. a)

Elenchi di oggetti a cui non è applicabile la presente ordinanza

Cifra I titolo, I/14 e I/19

I Oggetti non considerati giocattoli ai sensi dell'articolo 65 ODerr

14. apparecchiature elettroniche come PC e console di gioco usate per accedere a software interattivi e le relative periferiche, qualora le apparecchiature elettroniche o le relative periferiche non siano espressamente concepite per i bambini e ad essi destinate e non abbiano un valore ludico intrinseco, come PC, tastiere, joystick o volanti appositamente progettati;
19. accessori di moda per bambini che non sono destinati a essere utilizzati per giocare.

Cifra II titolo

II Giocattoli ai sensi dell'articolo 65 ODerr a cui non è applicabile la presente ordinanza

Allegato 2
(art. 3 cpv. 1 lett. b)

Requisiti particolari di sicurezza relativi ai giocattoli

N. 1/3, 1/4 lett. h, 1/7 e 1/9 lett. b

3. I giocattoli devono essere progettati e costruiti in modo tale che il loro uso non presenti alcun rischio se non il rischio minimo che può essere causato dal movimento delle loro parti.
4. Prevenzione dei rischi di strangolamento e asfissia:
 - h. Sono vietati i giocattoli che sono solidamente attaccati alla derrata alimentare al momento del consumo, tanto da richiedere la consumazione della derrata alimentare affinché si possa accedere al giocattolo. Le parti di giocattoli che, in altro modo, sono direttamente attaccate a una derrata alimentare devono adempiere i requisiti di cui alle lettere c e d.
7. I giocattoli concepiti come mezzo per muoversi devono, per quanto possibile, possedere un sistema di frenatura adatto al tipo di giocattolo e adeguato all'energia cinetica da essi generata. L'utilizzatore deve poter usare tale sistema facilmente, senza incorrere nel rischio di essere sbalzato dal veicolo e di cadere o nel rischio di provocare lesioni a sé o a terzi. La velocità massima di progetto (velocità di esercizio rappresentativa che può raggiungere un giocattolo in base alla sua costruzione) dei giocattoli cavalcabili elettrici deve essere limitata in modo da ridurre al minimo il rischio di lesioni.
9. I giocattoli devono essere costruiti in modo da garantire che:
 - b. i liquidi e i gas contenuti nel giocattolo non raggiungano temperature e pressioni tali che la loro fuoriuscita dal giocattolo – salvo che ciò sia indispensabile al buon funzionamento del giocattolo – possa provocare ustioni, scottature o altre lesioni.

N. 3/1, 3/3, 3/8, 3/11, 3/13a, 3/13b, 3/14 e 3/15

1. I giocattoli non devono presentare il rischio di compromettere la salute umana a causa dell'esposizione alle sostanze o ai preparati chimici di cui sono costituiti o in essi contenuti.
3. Le sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR) delle categorie 1A, 1B o 2 conformemente alla versione del regolamento (CE) n. 1272/2008 di cui all'allegato 2 numero 1 OP-Chim non possono essere utilizzate in nessuna parte dei giocattoli.
8. I giocattoli cosmetici, come i cosmetici per le bambole, devono rispettare anche le prescrizioni dell'ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016⁷ sui cosmetici (OCos).

⁷ RS 817.032.31

11. Valori limite per la prova di migrazione:

- a. In deroga ai numeri 3 e 4 non possono essere superati i seguenti valori limite nella prova di migrazione dei giocattoli e dei loro componenti:

Elemento o composto	mg/kg di materiale giocattoli secco, fragile, in polvere o flessibile	per mg/kg di materiale giocattoli liquido o colloso	per mg/kg di materiale rimovibile dal giocattolo mediante raschiatura
Alluminio	5625	1406	70000
Antimonio	45	11,3	560
Arsenico	3,8	0,9	47
Bario	1500	375	18750
Boro	1200	300	15000
Cadmio	1,3	0,3	17
Cromo ⁽³⁺⁾	37,5	9,4	460
Cromo ⁽⁶⁺⁾	0,02	0,005	0,2
Cobalto	10,5	2,6	130
Rame	622,5	156	7700
Piombo	13,5	3,4	160
Manganese	1200	300	15000
Mercurio	7,5	1,9	94
Nichel	75	18,8	930
Selenio	37,5	9,4	460
Stronzio	4500	1125	56000
Stagno	15000	3750	180000
Stagno organico	0,9	0,2	12
Zinco	3750	938	46000

- b. *Concerne soltanto il testo tedesco.*

13a. *Abrogato*

13b. *Abrogato*

14. I giocattoli, inclusi i giochi di attività, non possono essere immessi in commercio se uno dei loro componenti di gomma o di materia plastica che – in condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili – entra in contatto diretto e prolungato oppure ripetuto e a breve termine con la pelle umana o con la cavità orale contiene oltre 0,5 mg/kg di uno degli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) elencati nell'allegato 2.9 numero 2 capoverso 1 lettera d dell'ordinanza del 18 maggio 2005⁸ sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici.
15. Per le sostanze chimiche utilizzate nei giocattoli destinati a bambini di età inferiore ai 36 mesi o in altri giocattoli destinati a essere messi in bocca si applicano i seguenti specifici valori limite:

Sostanza	Numero CAS	Valore limite
Formammide	75-12-7	20 µg/m ³ (valore limite di emissione) dopo un massimo di 28 giorni dall'inizio della prova di emissione dei materiali per giocattoli in schiuma contenenti oltre 200 mg/kg (valore soglia riferita al contenuto).
1,2-benzisotiazol-3(2H)-one	2634-33-5	5 mg/kg (tenore limite) in materiali a base acquosa per giocattoli, conformemente ai metodi di cui alle norme EN 71-10:2005 e EN 71-11:2005 ⁹
Massa di reazione di: 5-cloro-2- metil-4- isotiazolin- 3-one (n. CE 247-500-7) e 2- metil-2H-isotiazol-3- one (n. CE 220-239-6) (3: 1)	55965-84-9	1 mg/kg (tenore limite) in materiali a base acquosa
5-cloro-2- metilisotiazolin-3(2H)- one	26172-55-4	0,75 mg/kg (tenore limite) in materiali a base acquosa
2-metilisotiazolin- 3(2H)-one	2682-20-4	0,25 mg/kg (tenore limite) in materiali a base acquosa

N. 4/6

6. I giocattoli elettrici devono essere progettati e costruiti in modo tale che i campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e le altre radiazioni generate dall'apparecchio siano limitate a quanto necessario per il funzionamento del giocattolo. Durante il funzionamento del giocattolo deve essere rispettato un livello di sicurezza conforme allo stato dell'arte generalmente riconosciuto e alle misure applicabili.

⁹ I testi delle norme menzionate possono essere consultati e ottenuti presso l'Associazione svizzera di normazione (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur; www.snv.ch.

Allegato 3
(art. 5 cpv. 1, 2 e 6)

Avvertenze

Parte B n. 1.1

- 1.1 I giocattoli potenzialmente pericolosi per i bambini di età inferiore a 36 mesi devono recare un'avvertenza quale: «Avvertenza. Non adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi.» oppure «Avvertenza. Non adatto a bambini di età inferiore a tre anni.» oppure il seguente pittogramma:



Parte B n. 2, 3, 4, 6, 9.1 e 10

2. Giochi di attività

- 2.1 Un gioco di attività è un gioco destinato all'uso domestico, la cui struttura portante rimane fissa durante l'attività e che è destinato a permettere a un bambino di svolgere una delle seguenti attività: arrampicarsi, saltare, oscillare, scivolare, dondolare, girare, strisciare o gattonare o una combinazione di queste attività.
- 2.2 I giochi di attività devono recare la seguente avvertenza:
«Avvertenza. Solo per uso domestico.»
- 2.3 I giochi di attività fissati a un elemento trasversale e altri giochi di attività devono essere se del caso muniti di istruzioni che richiamino l'attenzione sulla necessità di effettuare un controllo e una manutenzione periodici delle parti fondamentali (mezzi di sospensione, attacchi, ancoraggi, ecc.) e che precisino che l'omissione di detti controlli può comportare rischi di caduta o rischi di ribaltamento del giocattolo. Al giocattolo devono inoltre essere allegate istruzioni per il corretto montaggio. Tali istruzioni devono contenere indicazioni sulle parti che possono presentare pericoli qualora non correttamente montate nonché informazioni circa la superficie idonea per l'installazione del giocattolo.

3. Giocattoli funzionali

- 3.1 Un giocattolo funzionale è un giocattolo che svolge la stessa funzione e viene impiegato nello stesso modo di un prodotto, un apparecchio o un impianto destinato a essere utilizzato da adulti, e che può essere un modello in scala di tale prodotto, apparecchio o impianto.
- 3.2 I giocattoli funzionali devono recare la seguente avvertenza:
«Avvertenza. Da usare sotto la diretta sorveglianza di un adulto.»
- 3.3 Le istruzioni per l'uso dei giocattoli funzionali devono contenere una descrizione delle misure precauzionali da adottare durante l'uso. Esse devono segnalare i pericoli a cui si espone l'utilizzatore in caso di mancato rispetto di tali misure. Questi pericoli devono essere descritti nel dettaglio. In genere si tratta di pericoli propri dell'apparecchio o del prodotto di cui il giocattolo costituisce un modello in scala o un'imitazione. Va altresì indicato che il giocattolo deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini al di sotto di una certa età. Tale età è stabilita dal fabbricante.

4. Giocattoli chimici

- 4.1 Un giocattolo chimico è un giocattolo destinato alla manipolazione diretta di sostanze e preparati chimici e destinato a essere utilizzato da bambini di uno specifico gruppo di età sotto la sorveglianza di un adulto.
- 4.2 L'imballaggio dei giocattoli chimici deve recare la seguente avvertenza:
«Avvertenza. Non adatto a bambini di età inferiore a ... anni¹⁰. Da usare sotto la sorveglianza di un adulto.»
- 4.3 Le istruzioni per l'uso dei giocattoli contenenti sostanze o preparati pericolosi devono attirare l'attenzione sulla natura pericolosa di tali sostanze o preparati. Esse devono contenere una descrizione delle misure precauzionali che l'utilizzatore deve adottare durante l'uso. Esse devono segnalare i pericoli a cui si espone l'utilizzatore in caso di mancato rispetto di tali misure. Questi pericoli devono essere descritti brevemente. Devono essere indicate le misure di pronto soccorso necessarie in caso di incidenti gravi che possono verificarsi durante l'uso di questo tipo di giocattoli. Va altresì indicato che il giocattolo deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini al di sotto di una certa età. Tale età è stabilita dal fabbricante.
- 4.4 Sono fatte salve le disposizioni dell'OPChim¹¹ concernenti la classificazione, l'imballaggio e la caratterizzazione delle sostanze e dei preparati.
- 4.5 Sono considerati giocattoli chimici in particolare i set di inclusione, i laboratori in miniatura di ceramica, di smaltatura o fotografia e i giocattoli analoghi che durante l'uso danno luogo a reazioni chimiche o ad analoghe trasformazioni della sostanza.

¹⁰ L'età è stabilita dal fabbricante.

¹¹ RS 813.11

6. Giocattoli acquatici

6.1 Un giocattolo acquatico è un giocattolo destinato a essere usato in acque poco profonde e che è in grado di reggere o sostenere il bambino sull'acqua.

6.2 I giocattoli acquatici devono recare la seguente avvertenza:

«Avvertenza. Da utilizzare unicamente in acqua dove il bambino tocca il fondo con i piedi e sotto la sorveglianza di un adulto.»

...

9.1 I giocattoli destinati a essere appesi a una culla, a un lettino o a una carrozzina per mezzo di corde, nastri, elastici o lacci devono recare la seguente avvertenza:

«Avvertenza. Per evitare eventuali lesioni da impigliamento, rimuovere questo giocattolo quando il bambino comincia a tentare di alzarsi sulle mani e sulle ginocchia in posizione di gattonamento.»

10. Imballaggio delle fragranze nei giochi olfattivi da tavolo, nei kit cosmetici e nei giochi gustativi

10.1 Un gioco olfattivo da tavola è un giocattolo il cui scopo è quello di aiutare il bambino a imparare a riconoscere diversi odori o profumi.

10.2 Un kit cosmetico è un giocattolo il cui scopo è quello di aiutare il bambino a imparare a creare prodotti come profumi, saponi, creme, shampoo, bagnoschiuma, lucidalabbra, rossetti, altri trucchi, dentifrici e prodotti per la cura dei capelli.

10.3 Un gioco gustativo è un gioco il cui scopo è quello di permettere al bambino di preparare dolci o piatti che comportano l'uso di ingredienti alimentari, come edulcoranti, liquidi, polveri e aromi.

10.4 L'imballaggio per le fragranze nei giochi olfattivi da tavolo, nei kit cosmetici e nei giochi gustativi che contengono le fragranze di cui all'allegato 2 numero 3.9 lettera a numeri 41-55 e lettera b deve recare la seguente avvertenza:

«Avvertenza. Contiene fragranze potenzialmente allergizzanti.»

Allegato 4
(art. 8)

Norme tecniche per la sicurezza dei giocattoli¹²

Numero	Titolo
SN EN 71-1:2015	Sicurezza dei giocattoli – Parte 1: Proprietà meccaniche e fisiche
SN EN 71-2:2011 con emendamento A1:2014	Sicurezza dei giocattoli – Parte 2: Infiammabilità
SN EN 71-3:2013 con emendamento A1:2014	Sicurezza dei giocattoli – Parte 3: Migrazione di alcuni elementi
SN EN 71-4: 2013	Sicurezza dei giocattoli – Parte 4: Set sperimentali per chimica e attività connesse
SN EN 71-5:2016	Sicurezza dei giocattoli – Parte 5: Giochi chimici (set), esclusi i set sperimentali per chimica
SN EN 71-7:2014	Sicurezza dei giocattoli – Parte 7: Pitture a dito – Requisiti e metodi di prova
SN EN 71-8:2011	Sicurezza dei giocattoli – Parte 8: Altalene, scivoli e giocattoli di attività simili ad uso domestico per interno ed esterno
SN EN 71-12:2013	Sicurezza dei giocattoli – Parte 12: Nitrosammine e sostanze nitrosabili
SN EN 71-13:2014	Sicurezza dei giocattoli – Parte 13: Giochi olfattivi da tavolo, kit cosmetici e giochi gustativi
SN EN 71-14:2015	Sicurezza dei giocattoli – Parte 14: Trampolini per uso domestico
SN EN 62115:2005 con emendamento A2:2011 e corrigendum AC:2011 con emendamento A11:2012 e corrigendum AC:2013 con emendamento A12:2015	Giocattoli elettrici – sicurezza

¹² I testi delle norme menzionate possono essere consultati e ottenuti presso l'Associazione svizzera di normazione (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur; www.snv.ch.